

La legittima difesa armata negli Usa: un buon modello per l'Italia?

di *Elisabetta Grande*

Uno dei temi con cui il nostro nuovo governo leghista/pentastellato si è da subito confrontato per mostrare i muscoli di cui è dotato è quello della legittima difesa. “Ogni difesa è legittima”, soprattutto se si è a casa propria. E poi: “se un delinquente entra in casa mia, nel mio negozio, nella mia proprietà ho il diritto di difendermi comunque e se lui entra in piedi deve sapere che può uscirne steso”! Queste le roboanti dichiarazioni di Matteo Salvini, che con l'auspicata introduzione in Italia di una pena di morte privata - [come la definisce Livio Pepino in Volere la Luna \[https://volerelaluna.it/controcanto/2018/06/11/quale-legittima-difesa/\]](https://volerelaluna.it/controcanto/2018/06/11/quale-legittima-difesa/) - si ispira senza mezzi termini a un diritto che da tempo è in vigore negli Stati Uniti.

E allora guardiamolo questo diritto statunitense, che in Italia ha già costituito il faro per quella regressione di civiltà che ci ha investiti nel 2006, quando l'art. 52 del codice penale italiano è stato riformato per contemplare un ridimensionamento del principio della proporzionalità fra beni nell'ipotesi di violazione di domicilio. In forza di quella modifica chi si trova all'interno della propria casa può oggi legittimamente uccidere con un'arma legalmente detenuta chi, pur non mettendo in pericolo la sua vita, minaccia “*la sua o la altrui incolumità oppure i suoi o gli altrui beni, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione*”. Anche in base alla più restrittiva delle sue interpretazioni, chi si vede violato nel proprio domicilio può dunque già adesso uccidere a fronte di un pericolo non necessariamente di morte, ma di qualcosa di meno: ossia del pericolo di una semplice lesione della propria o altrui incolumità fisica. Per Salvini però questo non è abbastanza. La pena di morte privata non deve subire ostacoli di sorta: la titolarità del suo esercizio deve essere sempre, inequivocabilmente e ampiamente attribuita in capo a chi ha la fortuna di avere un tetto sulla testa per il sol fatto che altri si ingerisce nei suoi spazi privati. E' per questo che il nostro Ministro degli Interni aspira a introdurre una normativa il più simile possibile a quella in vigore negli States, dove però il diritto penale non solo giustifica le morti più tragicamente ingiuste, ma finisce per alimentare un clima da far west che danneggia tutti, non solo chi aggredisce ma anche chi si difende, alzando esageratamente il tasso di violenza e di morti, tanto dei ladri e dei “delinquenti”, quanto di coloro che con quelle categorie non hanno nulla a che vedere.

Com'è noto il sistema a federalismo spinto statunitense vede la coesistenza di 50 ordinamenti statali, cui si aggiunge un ordinamento federale, ciascuno dei quali può configurare in maniera diversa la difesa che considera legittima, salvo ovviamente che la Costituzione federale -la così detta *Supreme Law of the Land*- non preveda preclusioni o limiti, cui tutti dovranno allora attenersi. Giacché però i limiti costituzionali a tutela del diritto dei cittadini americani di difendersi sono posti esclusivamente in relazione alla detenzione e (forse) al

porto di armi, ogni ordinamento giuridico del sistema federale è libero di stabilire come crede quando la reazione a un'aggressione, vera o supposta che sia, sia legittima e quindi non punibile. Per quanto 51 ordinamenti siano tanti e le normative siano spesso fra loro differenti, è possibile tuttavia individuare dei tratti comuni fra le stesse, che restituiscono un quadro di ampia attribuzione ai privati cittadini del potere di infliggere la pena di morte, in sintonia con il sentimento collettivo di un paese che prima di tutto l'ammette come pena pubblica.

Non sono però solo le norme sulla legittima difesa a legalizzare un'estesa inflizione della pena di morte privata, ma è la loro combinazione con l'ampia possibilità di detenere e portare con sé armi, che a sua volta alimenta il clima di paura che come vedremo giustifica praticamente sempre la difesa armata, in un'escalation di violenza che fa degli Stati Uniti una nazione con un numero percentuale di morti per arma da fuoco su 100.000 abitanti dieci volte superiore all'Italia, per di più in aumento invece che in calo come accade da noi (cfr. per esempio [il rapporto del Flemish Institute \[http://www.flemishpeaceinstitute.eu/\]](http://www.flemishpeaceinstitute.eu/) al sito per l'Europa e l'Italia, in confronto con [quello del Kff \[https://www.kff.org/other/state-indicator/firearms-death-rate-per-100000/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D\]](https://www.kff.org/other/state-indicator/firearms-death-rate-per-100000/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D) per gli Stati Uniti).

Le normative statunitensi si possono in teoria dividere in due grandi gruppi: quelle che seguono la così detta "Castle Doctrine", ossia la teoria del castello, in maniera più estensiva e quelle che ne danno un'interpretazione più restrittiva. La "Castle Doctrine" vuole che i cittadini statunitensi siano i re della propria casa, liberi di far fuoco su chiunque senza invito vi faccia ingresso, se ciò appare come una difesa ragionevole. Nella sua versione più generosa - e più largamente utilizzata - la legge presume la ragionevolezza della reazione letale, e quindi giustifica una difesa armata, nei confronti di chiunque violi il domicilio (ciò che a seconda degli Stati significa poi variamente far ingresso nel giardino di casa, nella veranda o soltanto nell'abitazione) per il solo fatto che egli o ella lo abbia violato. Rovesciare una simile presunzione in giudizio (quando consentito) è quasi impossibile per un'accusa che, fra l'altro, deve convincere una giuria, la quale nella maggior parte dei casi si immedesima con il proprietario di casa piuttosto che con la vittima. In forza di quella versione è inoltre possibile difendersi uccidendo, anche laddove il bene che si intenda così tutelare sia un mero bene patrimoniale. Nella variante più restrittiva la "Castle Doctrine" richiede invece (così come fa la nostra Corte di Cassazione del 2007 quando interpreta il nuovo art. 52 c.p.) che sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito o di altri, affinché la reazione letale difensiva risulti legittima. A chi si difende è perciò richiesto di valutare la capacità dell'intruso di mettere in pericolo la vita o almeno l'incolumità sua o di altri prima di far fuoco.

La distinzione fra le due versioni regge però solo in teoria, perché la ragionevole supposizione, per quanto erronea, di un'aggressione fisica da parte dell'intruso, anche nella seconda variante giustifica sempre e comunque una reazione letale nei suoi confronti da parte dell'abitante della casa. Ragionevole significa, infatti, che un uomo o una donna qualunque, nelle stesse circostanze in cui si trova l'abitante della casa, avrebbe valutato pericoloso per la propria o l'altrui incolumità il comportamento dell'intruso. Se l'uomo medio, insomma, in quella stessa situazione avesse percepito un pericolo, la difesa armata e la conseguente pena di morte privata risulterebbero giustificate. Ora una simile valutazione dipende ovviamente dal contesto sociale in cui ci si trova. Più è prevedibile che -anche se non si vede- l'intruso sia armato, più è forte la percezione del pericolo. D'altronde più agli abitanti è concesso di essere armati e di usare legittimamente l'arma, più è prevedibile che chi s'ingerisce in casa altrui per rubare sia a sua volta armato per evitare di soccombere in caso di conflitto.

Violenza chiama violenza e armi chiamano armi, in una spirale che,

incrementando la paura, rende ragionevole immaginare di doversi difendere per tutelare la propria incolumità anche quando la stessa non è affatto messa in pericolo. In un paese in cui il numero di armi legalmente possedute è più alto del numero dei suoi cittadini (bambini compresi) e il porto delle stesse è quasi privo di limiti (sul punto si veda il prossimo approfondimento), una pila elettrica, un rigonfiamento della tasca -magari contenente un fazzoletto- o il semplice movimento del braccio verso il busto, giustificano senza dubbio la paura di un'aggressione, anche quando in un contesto altro quel timore sarebbe del tutto irragionevole. Così mentre in troppi subiscono, con l'approvazione del sistema giuridico, una pena di morte privata magari solo perché cercano di rubare qualcosa, sono tantissimi i casi in cui quella pena viene legittimamente inflitta anche a chi non è né un ladro né un delinquente.

Le cronache statunitensi sono piene di storie che raccontano le tragedie che l'applicazione del principio Salviniano, per cui ogni difesa è legittima, porta con sé. Si va dai casi dei padri -poi distrutti psicologicamente- che, forti della loro posizione di "castellani", scambiano il proprio figlio per un ladro e lo ammazzano solo perché si ingerisce di notte nel giardino di casa o perché sta per entrare nella casa della vicina zia; a quello di chi una bella mattina uccide legittimamente un ragazzo ventenne che aveva cercato rifugio nella sua veranda, in fuga da una retata della polizia in un party del vicino di casa in cui si faceva uso di bevande alcoliche fra persone al di sotto dei 21 anni.

Fra gli altri casi ci sono poi quello dello studente giapponese che un giorno di Halloween cerca il luogo nel quale è invitato a una festa, ma suona il campanello dell'abitazione sbagliata e viene freddato da un proprietario intimorito dal fatto che il ragazzo, vestito da John Travolta, resti immobile di fronte al suo grido di andarsene, che in realtà non capisce perché sa male l'inglese; o dello studente scozzese che, persosi per strada, bussa sul retro di una casa per chiedere informazioni e al posto dell'indicazione sperata riceve una pallottola sparata dall'interno. In ciascuno di tali casi, e nei tantissimi altri analoghi, chi spara è ritenuto giustificato dalla paura, che il sistema tutela e alimenta dichiarando ragionevole la sua reazione "difensiva", al punto che spesso la polizia non denuncia neppure il fatto o l'accusa non esercita neanche l'azione penale. Nella peggiore delle ipotesi saranno il grand jury o la giuria ad evitare la condanna del "castellano".

La scia di morti che la teoria del castello porta con sé non colpisce però solo l'intruso innocente, ma anche il "castellano" stesso. Come si accennava, infatti, se la difesa è sempre legittima, mentre chi entra per fini leciti, se scambiato per un aggressore, può essere legittimamente ucciso, chi invece entra per rubare si attrezzerà contro l'eventualità che il castellano eserciti il suo diritto di infliggere morte e per paura non esiterà a sparare subito e per primo, anche contro un "castellano" disarmato. Non è davvero un caso che negli Stati Uniti il numero di persone che muoiono in casa loro nel tentativo di difendersi sia incommensurabilmente più alto che in Italia (cfr. per esempio per gli States [i dati riportati da Gun Violence by the Numbers \[https://everytownresearch.org/gun-violence-by-the-numbers/#America\]](https://everytownresearch.org/gun-violence-by-the-numbers/#America))!

La violenza genera violenza e chi ci rimette non è affatto detto sia il "ladro" o il "delinquente". Un diritto "muscoloso" finisce per rivoltarsi contro chi ha creduto di ottenerne protezione e questo è certamente vero anche per quei padri che senza la legge del castello avrebbero oggi ancora il proprio figlio con sé!

(28 giugno 2018)
